



COMUNE DI ORROLI

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

CAPITOLATO D'ONERI

- Amministrazione proponente: Comune di Orroli
- Sede: Largo Aldo Moro, 1 09061 Orroli (Città Metropolitana di Cagliari)
- Paese: ITALIA.
- Referente: Ufficio Tecnico.
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Efisio Orrù
- Posta elettronica: tecnico@comune.orroli.ca.it
- PEC: tecnici.orroli@pec.it
- Profilo committente (URL): <https://comune.orroli.ca.it/>
- Importo pari a: 1.948,52 euro oltre IVA 22% pari a $1.948,52 * 0,22 = 428,67$ euro; per un valore complessivo di euro 2.377,19



Oggetto: Estrazione e vendita del sughero di proprietà comunale .

Art. 1 (Oggetto dell'asta)

Il presente capitolato ha per oggetto l'estrazione e la vendita in pianta di sugherone, pezzame vario di macina ricavabili da piante da decorticare La presente relazione riguarda la stima del sugherone estraibile da quelle da demaschiare presenti nei terreni di proprietà in agro del Comune di Orroli, località Taccu idda, distini in catasto al foglio n.3 mappali 747 – 932 – 951 – 959 – 1097, località Santa Caterina al foglio 21 mappali 110 – 173 – 179, località Nuraghe Arrubiu al foglio n. 33 mappali 57-36-33 e al foglio n. 223 mappali 138 e, Strada Comunale Funtana e Spidu, strada Comunale Perdu Bacraxiu, strada Comunale Loc. Santu Mracu

di proprietà del Comune di Orroli su di una superficie complessiva di circa 18.99.82 ha. (si veda la planimetria allegata);

Il materiale sughericolo posto in vendita è costituito da del sughero gentile di 10-18 anni ritraibile dall'estrazione delle piante già in produzione e del sugherone che viene stimato in via preventiva e non limitativa in tot. 42,68 quintali così ripartito: 12,641 q di sughero gentile e 30,039 q di sugherone come da relazione di stima dell'Ufficio tecnico.

La vendita è a corpo e riguarda tutto il prodotto sugheroso ritraibile nei terreni di cui al presente capitolato, anche se inferiore o superiore, sia in qualità che in quantità a quanto indicato nel precedente comma.

I prodotti posti in vendita includono anche tutti i materiali sughericoli presentanti difetti non rilevabili al momento della stima.

L'aggiudicatario è tenuto all'acquisto dei prodotti sughericoli, costituiti da sugherone, sughero gentile e pezzame di macina, senza accampare pretesa alcuna sulla quantità e qualità dei prodotti, e/o sulla quantità delle piante da decorticare. L'acquirente eseguirà l'estrazione, l'esplosivo ed il trasporto del sughero e degli altri prodotti come il sugherone, il sugherone di rialzo, "pedoni" e

pezzame vario, nonché altre eventuali operazioni necessarie, a rischio, conto e spese proprie, senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualunque causa, anche di forza maggiore. Le imprese interessate (pena esclusione dall'eventuale aggiudicazione) dovranno effettuare accurati sopralluoghi nei siti di estrazione al fine di valutare qualità e quantità dei materiali posti in vendita, nonché tutte le situazioni che potrebbero concorrere a determinare costi per i lavori di estrazione, esbosco e trasporto del sughero, e per altre eventuali operazioni che si valutino necessarie. L'individuazione dei siti di estrazione è determinata da specifica cartografia allegata al presente Capitolato d'Oneri. L'effettuazione dei sopralluoghi dovrà essere autocertificata e sottoscritta dal partecipante, su apposito modello (Allegato B - Autocertificazione avvenuto sopralluogo). Per eventuali informazioni in merito rivolgersi all'Ufficio tecnico - Responsabile del Procedimento Dot.Ing. Efisio Orrù Area Tecnica - Pianificazione Urbanistica - Edilizia Privata - LL.PP. - SUAP Impianti tecnologici 0782/847077 – 06 tecnico@comune.orroli.ca.it

Art. 2

(Modalità di estrazione del sughero)

L'aggiudicatario deve procedere all'estrazione con propri dipendenti, del seguente materiale sugheroso:

- a)** tutto il sughero gentile di anni dieci ed oltre, anche se pietroso, terroso, affiammato e non, verde ed invaso da formiche ed il pezzame;
- b)** tutto il sugherone (compreso pezzame da macina) delle piante non demaschiate che abbiano, a metri 1,30 da terra, una circonferenza misurata sopra corteccia, di cm. 60,00 ed oltre, fino ad una altezza dal suolo non superiore al doppio della circonferenza misurata sopra scorza a metri 1,30 da terra.
- c)** tutto il sugherone (compreso pezzame da macina) delle piante messe a coltura, discaricabili, fino a portare la scorzatura ad una altezza dal suolo nella misura compresa tra il doppio ed il triplo di quella della effettiva circonferenza, misurata sopra scorza.
- d)** In caso di scarsa fertilità del suolo e di stentata condizione vegetativa della pianta, l'altezza di decorticazione minima può essere portata, a discrezione del direttore dei lavori e/o del personale del CFVA, a 1,4 volte (uno virgola quattro volte) la circonferenza misurata a metri 1,30 da terra sopra scorza.

Il sughero gentile, il sugherone di demaschiatura dovranno essere estratti fino a rasoterra, senza che vengano lasciate "calzette".

L'estrazione dovrà essere conseguita a regola d'arte, con ferri ben affilati.

Le lame utilizzate per l'estrazione sia del sughero gentile che del sugherone dovranno essere ben disinfectate nel passaggio da una pianta alla successiva.

Si dovrà porre la massima cura per non ledere il felogeno (mammina) e tanto meno provocare il distacco del legno dal fusto.

La ditta dovrà altresì impegnarsi a ritirare dal luogo di estrazione prima, e dal luogo di raccolta poi, tutto il sughero estratto (sughero, sugherone e pezzame vario prodotto durante l'estrazione e/o durante il suo trasporto);

L'estrazione dovrà procedere in modo uniforme e continuo. Il sughero gentile ed il sugherone dovranno essere estratti in concomitanza di tempo e di luogo.

Non sarà assolutamente consentito procedere all'estrazione del sughero gentile prima che a quella del sugherone. L'inadempienza a tale norma potrà dare luogo alla sospensione dell'utilizzazione da parte dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Cagliari, il quale imporrà le condizioni cui dovrà essere subordinata la ripresa dell'utilizzazione stessa.

E' facoltà dell'Ente, anche su richiesta del Servizio Territoriale Ispettorato ripartimentale C.F.V.A. di Cagliari, di sottrarre alla decortica le piante di sughera che dovessero risultare fortemente danneggiate in conseguenza di avversità meteoriche e/o di defogliazioni.

Art. 3

(Responsabilità dell'aggiudicatario nei lavori di decortica e danni)

In caso di mancata irregolare esecuzione delle operazioni colturali di cui al precedente art. 2, dovuta a negligenza o imperizia dell'estratore saranno applicate le penali previste nell'Art. 6 del presente capitolo; in caso si arrechino lesioni traumatiche di qualsiasi tipo al felogeno o "mammina", si fa rinvio a quanto previsto dalla citata L.R. 4/ 94.

La vendita è fatta a tutto rischio e pericolo, utilità e danno dell'aggiudicatario, il quale eseguirà l'estrazione, l'allestimento e trasporto dei prodotti ricavati, nonché tutti i lavori per ciò occorrenti e nel presente Capitolato ordinati, a conto e spese proprie, senza che possa mai pretendere indennizzi e compensi di sorta per tale oggetto, né per infortuni avvenuti dopo l'atto di aggiudicazione, né per qualsiasi causa prevista ed imprevista o qualsivoglia caso fortuito o anche di forza maggiore.

L'aggiudicatario, dal momento dell'aggiudicazione, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente, il quale invece non è vincolato fino a quando l'aggiudicazione stessa non abbia riportato le prescritte superiori approvazioni.

L'aggiudicatario si obbliga a procedere all'esecuzione dei lavori a proprie spese, osservando e applicando integralmente tutte le norme e prescrizioni in materia di assunzione di personale operaio, rispettando i contratti collettivi di categoria, ivi compresi gli obblighi di denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, nonché le qualifiche di assunzione.

L'aggiudicatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dal personale tecnico e, eventualmente, di vigilanza dell'Ente e avrà cura di adottare tutti quegli accorgimenti atti ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni a persone o a beni di proprietà dell'Ente o di terzi, eventi dei quali l'aggiudicatario sarà ritenuto direttamente responsabile.


L'aggiudicatario è obbligato:

- a) a tenere sempre sgombri i passaggi e le vie della foresta in modo da potervi transitare liberamente;
- b) a sistemare le vie, i ponti, i ponticelli, i fossi, etc. danneggiati o distrutti in conseguenza del trasporto dei prodotti sughericoli. All'aggiudicatario e ai suoi operai è vietato:
 - accendere fuochi in foresta;
 - effettuare il taglio abusivo di piante forestali di qualsiasi specie;
 - eseguire la decortica su piante non assegnate.

Dal momento della consegna del bosco e fino all'ultimazione dei lavori, anche nel caso in cui vi sia stata sospensione dei lavori, l'aggiudicatario sarà responsabile di tutti i danni che nella zona ad esso assegnata fossero da chiunque commessi, salvo che ne indichi gli autori e/o ne faccia tempestiva denuncia.

Si intende esclusa ogni responsabilità dell'Ente verso l'Aggiudicatario per i danni di ogni tipo e natura che si dovessero arrecare alle piante e alla zona oggetto del presente capitolo successivamente alla consegna del bosco.

Pertanto per tali danni, nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'Aggiudicatario per qualsiasi titolo o ragione.



Nella fattispecie resta inteso che, verificandosi danni da incendio o da furto nelle zone assegnate, l'Aggiudicatario non potrà pretendere dall'Ente indennità alcuna per i danni subiti, né invocare la rescissione del contratto, né venir meno comunque agli obblighi assunti.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni a clausole non previste nel Capitolato sarà effettuata dal Funzionario competente del Comune di Orroli.

Art. 4
(Consegna del bosco)

Entro cinque giorni dalla aggiudicazione definitiva del contratto, l'aggiudicatario dovrà chiedere la consegna del bosco al Comune di Orroli.

La consegna della sughereta sarà eseguita dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, o da un suo delegato, previa comunicazione della relativa data e ora all'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Cagliari che potrà far presenziare un proprio rappresentante.

In tale occasione verrà indicato all'aggiudicatario o ad un suo rappresentante, la zona e le piante da utilizzare, precisando i limiti, i termini e segnali che fissano l'estrazione, le vie di esbosco, il termine ultimo assegnato per eseguire l'utilizzazione (vedi Art. 6).

Il contenuto della consegna sarà riportato in un verbale che sarà sottoscritto dall'aggiudicatario e dal Responsabile del Servizio, che effettuerà la consegna stessa, nonché dal rappresentante dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Cagliari eventualmente presente. Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscriverlo, saranno specificate le ragioni nel verbale.

Qualora ritenuto opportuno dall'Ente Proprietario dietro richiesta dell'Aggiudicatario potrà essere data consegna fiduciaria omettendo di fare sopralluogo.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario ometta di chiedere la consegna, la consegna si intenderà in ogni caso effettuata a decorrere dal quinto giorno dalla sottoscrizione del contratto, per ogni effetto del medesimo, senza tener conto della data in cui la consegna è stata realmente effettuata.

Qualora l'aggiudicatario inizi l'estrazione prima di aver ottenuto la consegna nei modi sopra specificati, sarà tenuto al pagamento di una penale in Euro 100,00 cento/00 per ogni giorno, a decorrere da quello di inizio dell'estrazione fino alla data della consegna stessa.

Art. 5
(Sicurezza nelle operazioni e Informazioni ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008)

L'aggiudicatario dovrà assolvere, a proprie spese, a tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro come previsto dal Decreto Legislativo n. 81/08 e dal Decreto Legislativo 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni, consegnando all'Ente, a tal fine, copia del documento di valutazione dei rischi prima dell'inizio dei lavori.


Per quanto attiene alla valutazione dei rischi da interferenze relativi alle operazioni di decorticazione ed esbosco del sughero condotto dall'aggiudicatario con proprio personale, si precisa che nel periodo di estrazione, le aree in cui verranno effettuate tali operazioni non saranno interessate da lavori selvicolturali e da nessun'altra attività.

Non sono presenti pertanto interferenze, ovvero le stesse sono limitate esclusivamente all'attività di controllo della corretta estrazione condotta dai funzionari comunali.

All'atto della consegna del bosco, la ditta acquirente riceverà indicazioni sulle modalità di esecuzione delle suddette verifiche.

Art. 6
(Tempi e modalità delle lavorazioni e Penalità)

L'aggiudicatario, previa comunicazione scritta, dovrà indicare al Comune di Orroli il giorno in cui inizierà i lavori di decorticazione. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro e non oltre il sesto giorno da quello di stipula del contratto e di avvenuta consegna del bosco.



Per accedere al luogo di estrazione l'aggiudicatario dovrà servirsi solo delle strade e dei passaggi esistenti nella proprietà del Comune di Orroli. L'Ente medesimo non assume alcun obbligo di concedere altri passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

La creazione di un eventuale deposito temporaneo in cui impostare il materiale in attesa del trasporto dovrà essere concordata con il Comune di Orroli in relazione alle modalità di organizzazione dei lavori di estrazione ed alle quantità estraibili giornalmente, la custodia del materiale posto nel deposito temporaneo sarà a totale carico dell'aggiudicatario.

I lavori di estrazione saranno condotti entro i termini della stagione sughericola in giorni feriali e senza interruzione se non in giorni festivi e salvo comprovate cause di forza maggiore. L'estrazione del sughero dovrà essere terminata improrogabilmente entro e non oltre il 30 settembre 2021 quale termine fissato con Decreto dell'Assessore Difesa Ambiente. Scaduto tale termine l'estrazione verrà definitivamente sospesa e il sughero non estratto potrà essere recuperato all'inizio della stagione di estrazione successiva; in tal caso, il pagamento del prezzo di aggiudicazione dovrà comunque avvenire entro e non oltre il 15 ottobre 2021.

Detto periodo potrà essere abbreviato con ordinanza dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA di Cagliari, allorché si riscontri che l'andamento stagionale non consente di proseguire le operazioni di decortica, senza compromettere gravemente la produttività delle piante. Gli agenti della Stazione Forestale e di V.A. territorialmente competente hanno facoltà di far sospendere in situ dette operazioni per il verificarsi delle circostanze menzionate e questa sospensione diverrà definitiva dopo essere stata emessa e notificata nei modi consueti l'ordinanza di cui è stato detto in precedenza, all'aggiudicatario ed al Comune proprietario. In caso di sospensione, sia temporanea che definitiva, delle operazioni di decortica, per cause di forza maggiore, l'aggiudicatario, non potrà pretendere dal Comune proprietario alcun indennizzo o risarcimento.

La sospensione della estrazione del sughero non potrà essere fatta per nessun motivo dall'Aggiudicatario a sua iniziativa. La stessa, se si riscontrano validi motivi, dovrà essere concordata con il Comune e con l'Ispettorato Ripartimentale del CFVA. Per ogni sospensione arbitraria l'Aggiudicatario dovrà corrispondere al Comune €. 200,00 (Euro duecento/00) di penalità per ogni giorno.

L'estrazione dovrà procedere in modo uniforme e continuo.

L'aggiudicatario dovrà provvedere a proprie spese:

- a) a tenere pulito il luogo prescelto;
- b) a distanziare i cumuli di sughero in modo che un eventuale incendio non possa propagarsi facilmente.

La vigilanza e custodia del sughero estratto, sia esso sparso nel luogo di estrazione che concentrato nel punto di raccolta, sarà curata dall'aggiudicatario con personale da esso scelto e retribuito.

Il comune mediante personale di propria fiducia provvederà ad effettuare controlli su tutte le operazioni di estrazione, raccolta, custodia e pesatura. Detti controlli si svolgeranno nei modi e nei tempi che l'Amministrazione Comunale crederà opportuno senza che l'acquirente possa opporsi. Il tecnico designato dall'Amministrazione Comunale ai controlli in foresta durante l'estrazione, ha facoltà di verificare in ogni momento la correttezza dei lavori, segnalandone le difformità alle autorità competenti.

Per le eventuali inadempienze alle norme stabilite nel presente Capitolato saranno adottate in sede di collaudo finale, a carico dell'aggiudicatario, le seguenti penalità, ferme restando le ammende comminate dalle vigenti disposizioni di legge.

- a) per inizio anticipato dalle operazioni di decortica sulla data della consegna: €. 100,00 al giorno;
- b) per scorzatura eccedente i limiti stabiliti: €. 50,00 per ogni pianta eccessivamente decorticata;



- c) per imperfetta scollatura rispetto a quanto prescritto: €. 50,00 per ogni imperfetta scollatura;
- d) per piante su cui siano state lasciate "calzette": €. 50,00 per ogni pianta;
- e) per lesioni praticate sul fellogeno: €. 100,00 per ogni pianta danneggiata;
- f) per l'estrazione del sughero di età inferiore a dieci anni: €. 150,00 per ogni pianta decorticata, salvo restando l'applicazione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente da ciò derivanti;
- g) per lo sgombero del prodotto sugheroso oltre il periodo stabilito: €. 100,00 al giorno;
- h) per la mancata disinfezione degli arnesi da taglio: €. 50,00 per ogni volta che si accerta la mancata disinfezione;
- i) per mancata e/o parziale raccolta del sughero, sugherone e pezzame vario, dal luogo di estrazione e dal centro di raccolta sarà applicata una sanzione amministrativa che il Comune si riserva di stabilire in base ai quantitativi di prodotto sugheroso non raccolto.

Le penali stabilite dal presente Capitolato saranno versate al Comune.

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni a clausole non previste nel capitolato sarà fatta dall'Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. competente per territorio.

Il ripetersi di infrazioni e condotte non conformi alle disposizioni impartite per la conduzione delle operazioni di estrazione e prelievo comporterà l'attivazione delle procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 7

(Cauzione provvisoria)

Garanzia a corredo dell'offerta (cauzione provvisoria) pari al 2% del prezzo complessivo a base d'asta relativo all'annualità 2021 di **€ 24,00** da prestarsi secondo lo schema di cui al DM n. 123/04 e secondo una delle seguenti modalità:

- Fideiussione bancaria, o assicurativa o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, di durata non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario. La garanzia, prestata secondo le modalità sopra descritte, deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia cessa automaticamente in caso di mancata aggiudicazione dell'appalto e alla stipula del contratto in caso di aggiudicazione; dopo l'aggiudicazione definitiva ad altro concorrente, questa potrà comunque essere consegnata a mano presso la sede del Comune, oppure restituita per via postale.
- Versamento mediante assegno circolare non trasferibile intestato al comune di Orroli

Art. 8

(Rescissione)

Se l'impresa aggiudicataria non costituisce la cauzione stabilita dal precedente art. 7, entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senza altro annullare l'aggiudicazione nei confronti della ditta aggiudicataria inadempiente, dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con A/R o posta certificata e disporre liberamente per l'aggiudicazione al secondo offerente, ove esista, ovvero disporre liberamente per una nuova gara, restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più.



Art. 9

(Modalità di pagamento)

Il pagamento del materiale sugheroso dovrà essere versato all'Ente appaltante e dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) l'intera somma del prezzo di aggiudicazione entro e non oltre il quindicesimo giorno dall'inizio del taglio specificato nella dichiarazione di "inizio lavori";

Art. 10

(Divieto di cessione)

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione comunale di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'articolo 8.

Art. 11

(Cauzione definitiva)

L'aggiudicatario dovrà prestare, preventivamente alla stipula del contratto e a garanzia della corretta esecuzione dello stesso e del pagamento dell'intera somma dovuta al Comune di Orroli, una "garanzia definitiva", per un importo garantito pari al 20% dell'importo contrattuale stimato.

Tale garanzia dovrà essere prestata nelle forme della cauzione o della garanzia fideiussoria e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 12

(Prevenzione incendi e smaltimento rifiuti)

Eventuali residui di lavorazione se non adeguatamente sminuzzati e distribuiti sul suolo, dovranno essere allontanati dalla zona d'estrazione e conferiti in appositi centri di raccolta; così pure eventuali altri rifiuti quali: carta, vetro, plastica e simili.

Riguardo alla prevenzione incendi boschivi dovranno essere scrupolosamente osservate le prescrizioni contenute nella vigente normativa, con particolare attenzione alla L 353/2000 ed al PRAI.

Art. 13

(Divieto di costruzione)

L'aggiudicatario, nell'ambito dei lotti, non potrà costruire tettoie, ripari e altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente. L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'autorità competente che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuarsi solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì rimuovere e sgomberare allo spirare del termine stabilito dall'art. 6 del presente capitolo d'oneri, trascorsi il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

Art. 14

(Verifiche in corso d'esecuzione e collaudo finale)

L'Ente si riserva di effettuare, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, in contraddittorio, sopralluoghi atti a stabilire ed accertare l'esecuzione a regola d'arte di tutte le operazioni concernenti l'utilizzazione.

L'aggiudicatario dovrà comunicare a fine estrazione il quantitativo totale di sughero estratto.

L'Ente proprietario si riserva il diritto di effettuare in corso di estrazione una o più pesature del sughero caricato sull'automezzo adibito al relativo trasporto con un preavviso di almeno 24 ore.



Alla fine delle operazioni, alla presenza dell'aggiudicatario, debitamente preavvisato, o di un suo incaricato, si procederà ad una verifica di regolare esecuzione dell'estrazione. Di tale verifica sarà redatto apposito verbale. In esso dovranno determinarsi anche eventuali danni alle piante o alla foresta, che accertati e valutati insindacabilmente dal Comune, dovranno essere risarciti entro quindici giorni dalla loro notifica.

Eventuali altre infrazioni eventualmente rilevate verranno invece immediatamente notificate alle autorità competenti, per i provvedimenti del caso.

La domanda di collaudo dovrà essere presentata dall'aggiudicatario all'Ente che interesserà per competenza l'Ispettorato Ripartimentale di Cagliari del CFVA per l'effettuazione del collaudo medesimo.

Il collaudo sarà portato a termine entro 120 giorni dal ricevimento della domanda.

Avvenuto il collaudo, la sughereta si intende riconsegnata all'Ente Proprietario. La cauzione definitiva di cui al disciplinare di gara potrà essere svincolata solo dopo la regolarizzazione da parte dell'aggiudicatario di ogni pendenza amministrativa ed economica per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione dei lavori, sia verso terzi che verso l'Ente Proprietario.

Con il ritiro della cauzione l'aggiudicatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente Capitolato.

Art. 15
(*Applicazione contratti collettivi*)

L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare per il personale assunto per l'esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato d'oneri, i contratti collettivi nazionali del lavoro e di categoria, nonché provvedere al pagamento di tutti gli oneri previdenziali assicurativi, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro previsti dalla vigente normativa.

Art. 16
(*Prescrizioni antincendio*)

L'aggiudicatario dovrà assicurare l'osservanza di tutte le prescrizioni di contrasto antincendio contenute nel vigente Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

L'aggiudicatario è altresì obbligato a concorrere, con parte del proprio personale, a disimpegnare il servizio di "guardafuoco" che sarà predisposto dal Comune proprietario durante il periodo dell'estrazione ed anche oltre, se necessario, e ciò fino all'epoca del collaudo finale, se l'andamento stagionale lo renderà necessario ed indispensabile.

Tutti gli operai addetti alla lavorazione, in caso d'incendio, dovranno essere messi a disposizione per l'opera di spegnimento. Verificandosi un incendio, l'aggiudicatario non potrà pretendere alcuna indennità per danni subiti, né pretendere la rescissione del contratto, né venire meno agli obblighi con questo assunti. Le piante che eventualmente dovessero essere tagliate per fronteggiare il fuoco, o da questo venissero gravemente danneggiate resteranno di proprietà del Comune di Orroli. Il sughero di dette piante, invece, anche se affiammato e di età inferiore ai nove anni spetterà, previo pagamento, all'aggiudicatario, rimanendo a suo carico ogni spesa per l'estrazione.

Art. 17
(*Prevenzione infezioni patogene*)

L'aggiudicatario dovrà osservare ogni opportuna precauzione al fine di prevenire la diffusione di infezioni di *Biscogniauxia mediterranea* Kuntze (cancro carbonioso della sughera), prevedendo un'adeguata e costante disinfezione degli arnesi da taglio.

Art. 18
(*Danni riscontrati in fase di collaudo*)

L'amministrazione dell'Ente si riverrà sul deposito cauzionale costituito dall'aggiudicatario in sede di contratto per i danni o altri addebiti accertati e riportati nel verbale di collaudo;



Art. 19

(Danni a cose e/o persone)

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente, tanto verso l'Ente, tanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose qualunque ne sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento degli stessi.

Egli è obbligato a provvedere, a termini di legge a tutte le varie assicurazioni previste (nessuna esclusa) dalle vigenti disposizioni nei confronti dei propri dipendenti.

Art. 20

(Sollevamento dalle responsabilità)

L'Ente proprietario è sollevato da qualsiasi responsabilità per tutti i danni provocati a terzi e a cose di terzi nell'esecuzione del contratto.

Art. 21

(Responsabilità')

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi, che si dovessero verificare nella zona assegnata per l'estrazione lungo le zone attraversate per l'esbosco e il trasporto, esonerando l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità a riguardo.

Art. 22

(Valutazione danni)

La valutazione dei danni derivanti da infrazioni alle clausole o condizioni del presente Capitolato d'oneri che non sia stata prevista, sarà fatta dal collaudatore.

Art. 23

(Osservanza di norme e regolamenti)

L'aggiudicatario, nell'utilizzazione dei lotti in questione è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente capitolato sia dai Regolamenti e dalle Leggi vigenti in materia.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
Dott. Ing. Efisio Orrù



IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO TECNICO
Dott. Ing. Efisio Orrù

